



Procedura **Whistleblowing**

Doc. Id.: PR - 1.00

Redatto e
verificato da: Stefano Colondri
(Gestore canale di
segnalazione)

Approvato da: Roberto Armana
(AD)

N. pagine: 13

 II: 5/11/2024

 II: 5/11/2024

Indice delle revisioni

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
00	Febbraio 2024	Prima Emissione
01	5 novembre 2024	Integrazione riferimenti UNI/PdR 125:2022

Sommario

1	Scopo e campo di applicazione	4
2	Definizioni e acronimi	4
3	Responsabilità	5
4	Misure di garanzia	5
5	Segnalazioni	6
5.1	Canale di segnalazione interna	6
5.2	Modalità e contenuto	7
5.3	Oggetto delle segnalazioni	7
5.4	Ricezione segnalazione e adempimenti preliminari	8
5.5	Seguito delle segnalazioni	8
5.6	Indagini interne	9
5.7	Chiusura dell'indagine	9
5.8	Riscontro al Segnalante	9
5.9	Archiviazione	10
5.10	Segnalazione esterna	10
6	Tutela del Segnalante	10
6.1	Riservatezza	11
6.2	Divieto di ritorsione	11
7	Tutela del Segnalato	12
8	Tutela dei dati personali	13
9	Comunicazione	13

1 Scopo e campo di applicazione

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (di seguito Decreto *whistleblowing*) ha integrato la disciplina delle segnalazioni e modificato il Decreto Legislativo n.231/2001 abrogando i commi 2ter e 2quater dell'art.6.

Rimane dunque salva la previsione (art. 6 comma 2 bis D.Lgs. 231/01 così come modificato dall'art. 24 c.4 del D.lgs. 24/23) secondo la quale i modelli 231 devono prevedere canali di segnalazione interna (adottati ai sensi del nuovo Decreto *whistleblowing*), il divieto di ritorsione nonché un sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 231/01.

PCA, in linea con quanto espresso nel proprio Codice Etico, intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di Corporate Governance garantendo un ambiente di lavoro in cui i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori, gli organi di vigilanza e controllo, i professionisti e fornitori possano serenamente segnalare eventuali comportamenti illeciti.

Per questo motivo PCA, da sempre impegnato a condurre il proprio business con onestà e integrità, riconosce l'importanza dello strumento delle segnalazioni e adotta, ai sensi dell'art. 5 del Decreto *whistleblowing*, la presente procedura che mira a fornire informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

PCA, inoltre, si è adeguata a quanto previsto dalla normativa in ambito parità di genere, UNI/PdR 125:2022, prevedendo l'utilizzo del canale Whistleblowing, descritto nella presente procedura, anche in caso di segnalazioni di condotte che si configurano come forme di abuso fisico, verbale, digitale (molestie) verificatesi nei luoghi di lavoro.

In caso di dubbi da parte di un destinatario della presente procedura sull'interpretazione e applicazione della stessa, potrà essere contattato il Gestore del canale che fornirà il necessario supporto interpretativo.

2 Definizioni e acronimi

Contesto lavorativo: attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti giuridici con la Società, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Destinatari: dipendenti e componenti degli organi sociali di PCA, collaboratori che a qualsiasi titolo/forma hanno rapporti con la Società, fornitori e loro dipendenti e qualsiasi altro soggetto che intrattiene rapporti con essa.

Soggetto Segnalato o più brevemente Segnalato: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Soggetto Segnalante o più brevemente Segnalante: persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Riscontro: comunicazione alla persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalazione: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

Segnalazione interna: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.

Segnalazione esterna: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna.

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

3 Responsabilità

Il CFO viene individuato da PCA quale gestore del canale di segnalazione interno e l'incarico è gestito in piena autonomia.

Il CFO, quale gestore del canale di segnalazione, ha la responsabilità di raccogliere le segnalazioni, effettuare l'esame preliminare e approfondito delle stesse, dare riscontro alla persona segnalante, dare seguito alla segnalazione con le azioni ritenute opportune, garantendo la riservatezza del Segnalante, del Segnalato e dei documenti relativi alla segnalazione.

4 Misure di garanzia

PCA garantisce attraverso la presente procedura, gli strumenti adottati e il sistema dei controlli interni, i seguenti elementi di garanzia:

- affidamento a una persona specificamente formata per la gestione del canale di segnalazione;
- riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- riservatezza delle informazioni da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità;
- possibilità di anonimato;
- canali di segnalazione interna scritta e orale;
- divieto di atti ritorsivi verso la persona Segnalante e verso tutti coloro ai quali si estendono le misure di protezione;

- rilascio alla persona Segnalante dell'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- comunicazione e informazione sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne;
- vigilanza sul rispetto delle misure adottate con la presente Procedura, oltreché sul rischio di violazione del divieto di atti ritorsivi di qualsiasi natura.

5 Segnalazioni

5.1 Canale di segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, oppure mediante messaggistica vocale, attraverso la Piattaforma Digitale, accessibile all'indirizzo <https://pcabroker.integrityline.com/> quale canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del Segnalante, in ossequio alla normativa (di seguito, il "Software").

Chiunque potrà accedervi attraverso apposita sezione dedicata al Whistleblowing nel sito web della Società che rimanda direttamente alla Piattaforma scelta.

All'atto dell'invio della segnalazione la Piattaforma Digitale genera in automatico una "userid" e consente al Segnalante di definire una password. Mediante tali credenziali il Segnalante può costantemente avere accesso alla segnalazione effettuata e controllarne lo stato e l'esito, potendo altresì interloquire con il Gestore del canale anche qualora abbia deciso di mantenere l'anonimato.

Se per la segnalazione si utilizza il sistema di messaggistica vocale la segnalazione, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del Gestore del canale mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, il Segnalante può verificare il contenuto della trascrizione che sarà consultabile sulla Piattaforma Digitale.

In caso di richiesta di incontro, presentata dal Segnalante tramite e-mail (stefano.colondri@pcabroker.com), il CFO quale Gestore del canale di segnalazione, dispone le attività necessarie per permettere che l'incontro avvenga in un tempo congruo (possibilmente entro 10 gg dalla richiesta) ed in un ambiente protetto che non metta in pericolo la riservatezza della persona Segnalante e ne faciliti le interloquzioni. Le dichiarazioni del Segnalante effettuate oralmente nel corso di un incontro, vengono documentate mediante redazione di un verbale, verificato e sottoscritto dal Segnalante per confermarne il contenuto. Qualora il Gestore del canale utilizzi un sistema di registrazione vocale per recepire la segnalazione, egli dovrà documentarla per iscritto mediante un resoconto dettagliato della conversazione. Il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Nel caso in cui la segnalazione abbia come soggetto Segnalato o come coinvolto nei fatti il CFO e dunque la persona Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuerà

una segnalazione interna nei modi sopra descritti, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ella potrà ricorrere alla segnalazione esterna verso ANAC.

Le modalità per effettuare le segnalazioni vengono rese chiare, visibili e facilmente accessibili a tutti i Destinatari, compreso chi non frequenta i luoghi di lavoro, mediante pubblicazione della presente Procedura sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.pcabroker.com/whistleblowing/> e mediante specifiche istruzioni consultabili sulla Piattaforma Digitale.

5.2 Modalità e contenuto

La segnalazione, comunque resa, dovrà essere obbligatoriamente sufficientemente circostanziata, effettuata fornendo, il più compiutamente possibile, le informazioni sotto riportate, unitamente all'eventuale documentazione rilevante:

- descrizione della violazione (fatto, modalità con cui si è venuti a conoscenza, data, luogo)
- strutture aziendali/unità organizzative coinvolte
- soggetti coinvolti (Segnalato o altri soggetti presenti al fatto)
- eventuali soggetti terzi coinvolti o potenzialmente danneggiati.

Verranno prese in considerazione anche le segnalazioni anonime ancorché adeguatamente circostanziate e dettagliate.

Si precisa comunque, che le segnalazioni anonime limitano la possibilità di approfondire e valutare efficacemente quanto descritto, poiché risulta impossibile instaurare un agevole canale informativo con il Segnalante. Inoltre, la garanzia di anonimato, trova il suo limite nei casi previsti dalla legge e quando questa contrasti con il diritto alla difesa dei soggetti coinvolti.

N.B. È vietato l'invio di segnalazioni effettuate a mero scopo di ritorsione verso la Società o suoi dipendenti, collaboratori, consulenti, clienti, fornitori etc., o a mero scopo di intimidazione, nonché l'abuso dello strumento della segnalazione, realizzato attraverso comportamenti di diffamazione o calunnia nei confronti del soggetto Segnalato e/o della Società o di segnalazioni infondate effettuate con dolo e/o colpa grave.

5.3 Oggetto delle segnalazioni

Possono essere segnalate:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- violazioni del presente modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione dei seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- ogni altro comportamento, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società.

Possono costituire oggetto di segnalazione anche le condotte che si configurano come forme di abuso fisico, verbale, digitale (molestie) verificatesi nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto dalla UNI/PdR 125:2022

5.4 Ricezione segnalazione e adempimenti preliminari

Nel caso la segnalazione avvenga tramite il Software, sarà il Software stesso a prevedere una protocollazione completa e riservata in conformità con la normativa di riferimento.

Una volta ricevuta la segnalazione, scritta o orale, il Gestore del canale di Segnalazione, avvia l'analisi preliminare:

- ne verifica la rilevanza, la fondatezza e completezza;
- provvede poi alla registrazione e archiviazione della segnalazione garantendo la tracciabilità e la corretta archiviazione della documentazione anche nelle fasi successive.

Entro sette giorni dalla data di ricezione, viene rilasciato alla persona Segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione.

Qualora la Società riceva una segnalazione al di fuori dei suddetti canali deve trasmetterla senza indugio e, comunque, entro sette giorni dal suo ricevimento, in originale con gli eventuali allegati, al Gestore del canale dandone contestuale notizia al Segnalante (solo in caso di segnalazione non anonima), nel rispetto di criteri di massima riservatezza ed idonei a tutelare il Segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

5.5 Seguito delle segnalazioni

La fase di accertamento e analisi approfondita si concretizza nell'effettuazione di analisi, valutazioni e verifiche mirate sulle segnalazioni, che consentano di individuare, analizzare e valutare gli elementi a conferma della fondatezza dei fatti segnalati.

A seguito dell'analisi preliminare, si dà avvio alle seguenti possibili azioni se:

- la segnalazione è rilevante e completa: si prende in carico mettendo in atto le attività ritenute necessarie, quali ad esempio: approfondimento di analisi, richieste interlocutorie, indagini interne;
- la segnalazione è rilevante, ma incompleta: si prende in carico mettendo in atto le attività ritenute necessarie, quali ad esempio: acquisizione documentazione integrativa, richieste interlocutorie, indagini interne;

- la segnalazione non è rilevante, si provvederà ad informare il Segnalante e ad archiviare la segnalazione;
- la segnalazione è stata fatta in malafede, d'intesa con la funzione HR, si valuta l'avvio di un eventuale procedimento disciplinare a carico del Segnalante.

5.6 Indagini interne

L'attività di indagine/accertamento deve garantire i seguenti elementi:

- accurata ricostruzione dei fatti supportati da evidenze documentali;
- applicazione di ogni regola e cautele a garanzia della riservatezza e/o anonimato del soggetto Segnalante (conservazione della documentazione, gestione del processo verbale, acquisizione testimonianze);
- ogni persona coinvolta nell'indagine deve essere informata in merito alle dichiarazioni rese ed alle prove acquisite a suo carico e deve essere messa in condizione di poter replicare alle stesse;
- relazione dettagliata sugli esiti dell'indagine;
- assicurare che l'indagine sia accurata e che abbia una durata ragionevole.

In tale fase, il Gestore del canale di segnalazione può decidere di avvalersi, se necessario, dell'ausilio di professionisti esterni in ragione della complessità dell'oggetto della segnalazione. In particolare, ove la segnalazione riguardi una possibile violazione del Modello 231 e/o del Codice Etico o condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01, il Gestore del canale informa l'Organismo di Vigilanza dell'avvio dell'istruttoria.

5.7 Chiusura dell'indagine

La fase di accertamento può concludersi con:

- **esito negativo:** in tal caso si procede all'archiviazione della segnalazione;
- **esito positivo:** in tal caso si procede all'invio dell'esito delle verifiche condotte alla Direzione al fine di permettere alla Società di adottare le necessarie contromisure e le eventuali sanzioni disciplinari.

Al termine dell'indagine viene redatta una relazione conclusiva che deve:

- riassumere l'iter dell'indagine e le prove raccolte;
- esporre le conclusioni alle quali si è giunti;
- fornire raccomandazioni e suggerire le azioni da porre in essere per sopperire alle violazioni riscontrate ed assicurare che queste non si verifichino in futuro.

Tutte le relazioni saranno classificate come "restricted" ovvero con livello massimo di riservatezza.

5.8 Riscontro al Segnalante

Il Gestore del canale di segnalazione, fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

5.9 Archiviazione

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 Decreto whistleblowing e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679.

5.10 Segnalazione esterna

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate verso l'ANAC in forma scritta, tramite la piattaforma informatica, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale dedicati, messi a disposizione e pubblicati sul sito dell'autorità (www.anticorruzione.it/).

La persona Segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto whistleblowing;
- la persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ma la stessa non ha avuto seguito;
- la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La possibilità di effettuare una segnalazione esterna all'ANAC è prevista solo nei casi definiti dal D.Lgs. 24/2023 e non nel caso in cui l'oggetto della segnalazione riguardi condotte che si configurano come forme di abuso fisico, verbale, digitale (molestie) verificatesi nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto dalla UNI/PdR 125:2022. In tali casi è prevista la possibilità di segnalazione solo utilizzando il canale interno adottato dalla Società.

6 Tutela del Segnalante

La Società intende garantire massima tutela e protezione al Segnalante, avendo riguardo alla sua riservatezza oltre che al diritto di non subire alcuna forma di discriminazione o ritorsione a seguito della segnalazione di un illecito. Le misure di protezione al Segnalante, sia inerenti alla riservatezza che al divieto di ritorsioni, sono estese anche:

- ai c.d. facilitatori (ossia, i soggetti che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operando nel medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo Contesto lavorativo del Segnalante, che sono legate al medesimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali la medesima lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa.

6.1 Riservatezza

Le Segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario a dare adeguato seguito alle stesse. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità vengono protette in ogni fase del processo di Segnalazione, inclusi eventuali contesti successivi alla Segnalazione stessa e non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate al trattamento di tali dati.

È fatta eccezione dei casi in cui (i) sia configurabile una responsabilità del Segnalante a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale, (ii) il Segnalante incorra in responsabilità civile extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile e (iii) delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (a fini esemplificativi e non esaustivi: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

Al Segnalante è dato avviso mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nei casi in cui la conoscenza della sua identità sia indispensabile per la difesa del Segnalato, nonché quando la rivelazione della identità del Segnalante e delle informazioni da cui può evincersi la medesima sono indispensabili anche ai fini della difesa degli altri soggetti coinvolti.

6.2 Divieto di ritorsione

A fronte della segnalazione effettuata in buona fede, nel rispetto dei principi del Decreto whistleblowing, del Codice Etico, del Modello Organizzativo, di quanto previsto dalla UNI/PdR 125:2022 in materia di molestie nei luoghi di lavoro e della presente Procedura, indipendentemente dal canale comunicativo utilizzato, è sempre garantita la tutela, ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.Lgs. 24/2023:

- del soggetto Segnalante;
- dei Facilitatori;
- delle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- dei colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione

pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché' agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

verso atti di Ritorsione anche solo tentati o minacciati, posti in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità' giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano poste in essere in ragione della segnalazione costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro,
- la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

7 Tutela del Segnalato

Il Segnalato dovrà essere informato dal Gestore, non appena possibile dopo l'analisi della Segnalazione, compatibilmente con le indagini, in merito:

- al soggetto incaricato dello svolgimento delle attività di analisi successive alla Segnalazione;
- ai fatti oggetto della Segnalazione;
- all'ufficio o alle divisioni che potrebbero ricevere la Segnalazione nell'ambito della Società o in altri enti o società del gruppo di cui la Società fa parte
- all'esercizio dei propri diritti di accesso e rettifica dei dati personali.

Qualora esista un rischio sostanziale che tale comunicazione comprometta la capacità della Società di indagare efficacemente sul contenuto della Segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, il Segnalato potrà essere informato in un secondo momento e in particolare solo quando tali rischi cesseranno di esistere, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. Le comunicazioni non saranno fatte in caso di Segnalazioni irrilevanti.

Dopo essere stato informato in merito alla Segnalazione, il Segnalato avrà la possibilità di illustrare la propria versione dei fatti sulla base dei quali è stata formulata la Segnalazione.

Resta inteso che la Società assicura altresì la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalato, attraverso misure tecniche e organizzative tese ad evitare l'indebita circolazione di informazioni personali all'interno della Società a soggetti che non siano stati autorizzati al trattamento di dati personali.

8 Tutela dei dati personali

Il Trattamento dei dati personali nell'ambito delle Segnalazioni avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR), nonché di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili nei limiti di quanto compatibile con il GDPR stesso e secondo quanto previsto all'interno della specifica informativa consultabile sul sito web di PCA.

9 Comunicazione

La Procedura Whistleblowing è portata a conoscenza dei Destinatari mediante pubblicazione nella rete intranet aziendale, nonché mediante pubblicazione sul sito web della Società.

